

REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
Avv. Giuliano Sala	Consigliere (Relatore)
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario

nell'adunanza del 19 dicembre 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 22 novembre 2007, pervenuta il 26 novembre 2007, con cui il Sindaco del Comune di Vigevano (PV) ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 46/Pareri del 13 dicembre 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Vigevano (PV);

Udito il relatore, Cons. Giuliano Sala;

## PREMESSO

il Sindaco del Comune di Vigevano (PV), con nota del 22 novembre 2007, pervenuta il 26 novembre 2007, ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in relazione alla possibilità di comprendere, all'interno della quota percentuale da ripartire tra i dipendenti per la progettazione interna ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 109/94, anche la quota a carico del Comune relativa all'IRAP.

## CONSIDERATO

La richiesta è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Sussistono a tal proposito le condizioni di ammissibilità. L'istanza, infatti proviene da soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco, ha carattere generale, rientra nella materia della contabilità pubblica ed è finalizzata all'acquisizione di indicazioni sulle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.

## RITENUTO

L'art. 1, comma 207, della legge 23/12/2005, n. 266, fornisce un'interpretazione autentica in ordine alla esatta determinazione del fondo da ripartire tra i dipendenti interessati a titolo di incentivo alla progettazione interna, allo scopo di meglio chiarire ed integrare quanto già indicato dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003.

La lettura sistematica dei due testi normativi porta alla conclusione che il legislatore ha inteso precisare i criteri per la definizione del fondo incentivante che dovrà essere calcolato in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara e deve comprendere tutti gli oneri accessori connessi, a carico dell'Ente erogatore.

Gli enti locali sono, pertanto, tenuti ad assumere tutti gli oneri conseguenti alle funzioni di datori di lavoro, tra i quali si deve comprendere anche l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che ai sensi dell'art. 10 bis del D.Lgs. 446/97, è commisurata all'ammontare delle varie forme di retribuzione erogate al personale dipendente, ivi compresi i compensi incentivanti la produttività.

Pur tenendo conto che gli enti pubblici sono autonomi soggetti passivi ai fini dell'IRAP e che l'ammontare delle retribuzioni di lavoro dipendente costituisce unicamente la base imponibile per la determinazione dell'imposta, non si può fare a

meno di osservare che se dal calcolo del fondo di progettazione interna fosse esclusa l'IRAP, l'ente locale si troverebbe a corrispondere ai dipendenti un importo superiore, con conseguente maggior aggravio di imposta IRAP.

Si tratterebbe, in altre parole, di una duplicazione dell'onere a carico del Comune, che non trova alcuna giustificazione nel contesto del contenimento della spesa pubblica.

Occorre inoltre segnalare che nella quantificazione dei fondi statali per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti pubblici e per l'incentivazione della produttività (art. 1, commi 181 e 185 della L. 266/05), l'onere relativo all'IRAP risulta espressamente compreso e che tra le componenti del costo del personale che gli enti locali devono prendere in considerazione al fine del contenimento è inclusa l'IRAP (art. 1, commi 198 e segg. della L. 266/05).

Questa Corte ritiene, infine, che l'inserimento degli oneri previdenziali e assistenziali, così come dell'IRAP, nel computo dei fondi da ripartire nei confronti dei dipendenti, possa essere estesa a tutte le forme di competenze aggiuntive spettanti al personale, come quelle dell'Avvocatura interna (art. 1, comma 208, della L. 266/05) e degli altri istituti previsti da specifiche leggi e norme regolamentari adottate dagli enti locali (recupero evasione tributaria, rilevazioni statistiche, notificazione atti da parte dei messi comunali, ecc.).

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alla richiesta del Comune di Vigevano.

Il Relatore  
(Cons. Giuliano Sala)

Il Presidente  
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
11 febbraio 2008  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)